

Delibera n. 87/2024

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto internazionale "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio per il periodo tariffario 2024-2025. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023.

L'Autorità, nella sua riunione del 26 giugno 2024

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11-bis;
- VISTA** la delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante "*Approvazione modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*", ed in particolare il Modello 1, con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*", ed in particolare le misure 5 (Ambito di applicazione), 6 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 7 (Informativa da parte del gestore), 8 (Esito della consultazione) e 9 (Attività di vigilanza), dell'Allegato A, Modello A (di seguito: Modello), nonché i relativi annessi, con la medesima delibera approvati;
- VISTA** la delibera n. 73/2017 del 18 maggio 2017, recante "*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto internazionale "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio – periodo tariffario 2017-2020. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 64/2014*";
- VISTA** la nota dell'8 maggio 2023, assunta al prot. 13843/2023, con cui l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha espresso parere favorevole sulla documentazione presentata dalla Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo - Orio al Serio - S.p.A. (di seguito: SACBO), con riferimento al biennio 2024-2025, afferente alle previsioni di traffico, al Piano quadriennale degli interventi, al Piano della tutela ambientale, al Piano della qualità, nonché al Piano economico e finanziario;
- VISTE** le note rispettivamente di SACBO, del 18 giugno 2020, assunta al prot. 8837/2020, e degli Uffici dell'Autorità, del 31 luglio 2020, prot. 11276/2020, relative all'istanza di

proroga dei diritti aeroportuali definiti per il 2020 a valere sull'annualità 2021, presentata dal gestore in considerazione delle conseguenze della pandemia da COVID-19;

VISTA la delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021, recante *"Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all'entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTE le note rispettivamente di SACBO, del 14 settembre 2021, assunta al prot. 14049/2021, e degli Uffici dell'Autorità, del 23 dicembre 2021, prot. 20563/2021, relative all'istanza di proroga dei diritti aeroportuali definiti per il 2021 anche a valere sull'annualità 2022, presentata dal gestore ai sensi della citata delibera n. 68/2021;

VISTE le note rispettivamente di SACBO, del 15 settembre 2022, assunta al prot. 19437/2022, e degli Uffici dell'Autorità, del 22 dicembre 2022, prot. 26835/2022, relative all'istanza di proroga dei diritti aeroportuali definiti per il 2022 a valere sull'annualità 2023, presentata dal gestore ai sensi della citata delibera n. 68/2021;

PRESO ATTO che, nel corso dell'audizione annuale degli utenti tenutasi in data 20 dicembre 2023 (il cui verbale è stato trasmesso con nota del 21 dicembre 2023, assunta al prot. 82139/2023), il gestore ha rappresentato all'utenza la necessità di mantenere in vigore i diritti aeroportuali definiti per il 2023 per il 2024, limitatamente al tempo strettamente necessario alla definizione dei nuovi livelli tariffari per il periodo 2024-2025;

RILEVATO che, in considerazione del mancato avvio della procedura di consultazione relativa alla revisione dei diritti aeroportuali di cui al periodo 2024-2025, presso l'aeroporto internazionale "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio, per l'annualità 2024, e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo livello dei diritti aeroportuali, trova applicazione il livello dei diritti relativi all'annualità 2023;

VISTA la nota del 2 febbraio 2024, assunta al prot. 13415/2024, e la relativa documentazione, con cui SACBO, affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto internazionale "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio, ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 3 marzo 2024, della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2025, in applicazione del Modello;

VISTA in particolare la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che SACBO ha trasmesso all'Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale, ai fini della consultazione in merito ai contenuti della suddetta proposta;

VISTA la delibera n. 30/2024 del 29 febbraio 2024, recante *"Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto internazionale "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio per il periodo tariffario 2024-2025. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023."*;

VISTA la nota dell'8 aprile 2024, assunta al prot. 37076/2024, con cui SACBO ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità del verbale dell'audizione degli utenti del 3

aprile 2024 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2025, con il raggiungimento del parere favorevole degli utenti;

CONSIDERATO

che, ai fini della verifica di conformità al Modello della proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2025 relativa allo scalo di Bergamo, l'istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto, tra l'altro:

- la valutazione della documentazione prodotta da SACBO, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
- la trasmissione alla società SACBO, con note rispettivamente del 3 maggio 2024 (prot. 46273/2024), del 27 maggio 2024 (prot. 52971/2024) e del 4 giugno 2024 (prot. 55258/2024), di una richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico rilevate nella proposta tariffaria pervenuta;
- la valutazione della documentazione conseguentemente trasmessa da SACBO rispettivamente con note del 23 maggio 2024 (prot. ART 52025/2024), del 3 giugno 2024 (prot. ART 54611/2024) e del 17 giugno 2024 (prot. ART 58537/2024, recanti le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dagli Uffici);

RITENUTO

che, al fine della acquisizione della definitiva attestazione di conformità relativamente alla proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2025 per lo scalo di Bergamo, risulta necessario che SACBO provveda all'elaborazione di una proposta tariffaria emendata tenuto conto degli effetti dei correttivi che si rendono necessari a seguito dell'istruttoria svolta, ai sensi delle seguenti Misure del Modello:

- a) ai sensi del Misura 9.1, punto 2, del Modello, i diritti aeroportuali devono tenere in considerazione il rispetto del principio di correlazione al costo;
- b) ai sensi della Misura 27.5, punto 4, del Modello, nonché del paragrafo 4.3.2.5 delle *"Linee guida per la compilazione dei formati di contabilità regolatoria per il settore aeroportuale"*, il canone concessorio rientra tra le componenti economiche e patrimoniali generali ascrivibili al complesso delle attività e deve essere allocato alle attività di cui alla Misura 27.4, in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività sulla base della citata Misura 27.5, punto 1, lettere a) e b);
- c) ai sensi della Misura 27.3.2, punto 4, del Modello, i costi di capitale relativi ad investimenti realizzati nell'anno t che, in esito all'attività di monitoraggio annuale condotta dall'ENAC nell'anno t+1, sono risultati non conformi al quadro normativo regolamentare vigente, devono essere, a partire dalla Contabilità regolatoria dell'anno t+2, iscritti nell'ambito delle attività non pertinenti;
- d) ai sensi della Misura 27.3, punto 1, lettera a), del Modello, l'ammissibilità ai fini regolatori dei costi operativi e di capitale è subordinata al rispetto del principio di pertinenza;
- e) ai sensi di quanto previsto alla Misura 10.11.3, punto 1, del Modello, al fine di incentivare il gestore alla riduzione delle esternalità ambientali connesse all'attività aeroportuale, gli indicatori di tutela ambientale oggetto di monitoraggio rappresentano il suo impegno a migliorare, di anno in anno,

l'impatto sull'ambiente delle infrastrutture aeroportuali in concessione;

- RITENUTO** che, ai sensi della Misura, 10.9, punto 14, all'Anno base di ciascun periodo tariffario, i costi degli investimenti, previsti nel Piano degli interventi, sostenuti nel corso del periodo tariffario immediatamente precedente, restano contabilizzati nell'annualità successiva con le modalità di cui al Misura 10.7.1, punto 2;
- RITENUTO** che, per il rispetto del principio di trasparenza, il gestore è tenuto a mettere a disposizione dell'utenza aeroportuale le informazioni di cui alla misura 28, punto 4, lettera a), punti da (ii) a (v), del Modello, concernenti le incentivazioni che intende erogare con riferimento al periodo regolatorio oggetto di revisione tariffaria;
- RITENUTO** pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da SACBO, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi in relazione ai rilevati profili;
- VISTA** la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2025, relativi all'aeroporto internazionale "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio, presentata a seguito della consultazione degli utenti dalla società SACBO, affidataria in concessione della gestione del predetto aeroporto, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato A), valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:
 - a) i volumi di traffico per l'annualità 2023 devono essere assunti pari ai valori consuntivati dal gestore in detta annualità; gli stessi dati consuntivati 2023 devono essere posti alla base della dinamica tariffaria 2024-2025;
 - b) il canone concessorio deve essere allocato ai prodotti regolati secondo quanto previsto dalla Misura 27.5, punto 4, del Modello;
 - c) i costi di capitale, risultati non ammissibili in esito alle attività di monitoraggio di competenza dell'ENAC, devono essere scomputati dai costi all'anno base;
 - d) gli investimenti denominati "*QpA24B Parcheggio situato oltre il capannoni Dhl*", "*QpA24B Completamento parcheggio Sud / Ovest per c*", "*Parcheggio sterrato zona ovest mq. 9.900*", "*completamento parcheggio sud ovest lotto 5 – rimo*", "*ampliamento ed opere complementari parcheggio fast p*", "*riqualifica parcheggio auto zona ovest*", "*viabilità e parcheggio passeggeri*", "*viabilità lotto 2 - riqualifica parcheggio sosta*", "*impianto smaltimento acque parcheggio sud ovest*" devono essere allocati sulla base del principio di pertinenza;
 - e) i valori obiettivo assunti per il periodo tariffario, relativi agli indicatori denominati "*1. a risparmio energetico*" e "*3.B. attività indirette con effetti ambientali*", devono essere definiti con la finalità di rappresentare l'impegno del gestore a migliorare, di anno in anno, l'impatto sull'ambiente delle infrastrutture aeroportuali in concessione;
2. si prescrive a SACBO di:

- a) pubblicare sul proprio sito web, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali ed all'Autorità, la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 1 e corredata di un documento esplicativo dei correttivi apportati e della necessaria documentazione di supporto, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
 - b) elaborare, a decorrere dal 2025, la contabilità regolatoria relativa all'esercizio precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla Misura 10.9, punto 14, del Modello;
3. si prescrive inoltre a SACBO di:
- a) applicare, con entrata in vigore in data 1° luglio 2024, ed in via temporanea fino al 30 novembre 2024, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa l'8 aprile 2024;
 - b) ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla proposta emendata, elaborata in ottemperanza al punto 1, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° dicembre 2024, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
 - c) effettuare entro il 31 dicembre 2024 - come previsto dalla Misura 8.1.4, punto 6, del Modello - l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la loro entrata in vigore ed il 30 novembre 2024;
 - d) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale utile condotta ai sensi della Misura 8.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, una documentata informazione riguardo:
 - d.1) agli eventuali meccanismi di conguaglio che lo stesso deve proporre all'utenza in relazione al mantenimento dei diritti in vigore per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024;
 - d.2) per il periodo regolatorio 2024-2025, nel rispetto dei vincoli contrattuali previsti, alle informazioni di cui alla Misura 28, punto 4, lettera a), punti da (ii) a (v), del Modello.
 - d.3) alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° dicembre 2024;
 - d.4) alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la data di effettiva entrata in vigore ed il 30 novembre 2024, dei correttivi imposti dall'Autorità;
4. l'inottemperanza a quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Torino, 26 giugno 2024

Il Presidente
Nicola Zaccleo

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)*